BANDO VENALE.

Vendita di bene immobile al pubblico incanto.

(2ª *pubblicazione*).

Il sottoscritto cancelliere del tribunale civile di Civitavecchia fa noto al pubblico che

Nel giorno di martedì 22 ottobre prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, nella sala delle udienze del tribunale suddetto, come da ordinanza del signor presidente del dì 21 agosto anno corrente,

Ad istanza della Cassa di risparmio di Civitavecchia e per essa il sig. Luigi Guglielmotti, presidente ivi domiciliato, rappresentato dal procuratore sig. Angelo D'Eramo:

A danno dei signori Vittoria, Celeste, Teresa, Adele e Pietro Grifoni e per questi due ultimi minorenni, la di loro madre Rita Damigelli vedova Grifoni avente su di essi la patria potestà, figli ed eredi del fu Pietro Grifoni, domiciliati in Civitavecchia.

In seguito a precetto notificato ai suddetti nel giorno 13 gennaro 1872 trascritto nell'ufficio delle ipoteche di Civitavecchia il 2 febbraro al vol. 1, foglio 87, n. 24.

In adempimento della sentenza emanata dal tribunale suddetto il 9 luglio 1872 notificata ai debitori li 6 agosto ed annotata in margine al relativo atto di trascrizione del precetto li 24 detto mese al vol. 2, foglio 55, n. 196,

Sarà posto all'incanto e deliberato al maggiore offerente il seguente fondo urbano:

Utile perpetuo dominio del casamento ad uso di abitazioni, poste in Civitavecchia, via Garibaldi già via de' Forni ove ha l'ingresso al civico numero 220, e che volge anche sulla via San Giovanni, con magazzeni ai civici numeri 219, 221, 222, segnato nella mappa censuaria col numero 366, composto di pianterreno e quattro piani superiori, confinante coi beni di Veronica e sorelle Franchi, Angelo Franchi, Rosa Manzi, Giuseppe Spagnoli e condomini e strade suddette, gravato dell'annuo perpetuo canone a favore dell'avvocato sig. Achille Corsetti nella somma di scudi quattrocento, pari a lire 2150.

Il prezzo sul quale verrà aperto l'incanto è quello stabilito nella perizia giudiziale, cioè di lire trentunmila settecento settanta e centesimi ottanta (L. 31770 80).

Le condizioni della vendita sono le seguenti:

1° Il fondo sarà venduto con tutti i diritti di servitù sì attive che passive che vi sono inerenti;

2° Tutte le tasse sì ordinarie che straordinarie imposte sul fondo saranno a carico del compratore dal giorno dell'aggiudicazione;

3° Il compratore dovrà rispettare le locazioni a termine di legge;

4° Il pagamento del perpetuo annuo canone enfiteutico in lire 2150 a favore del signor avvocato Achille Corsetti resterà a carico del compratore dal giorno dell'aggiudicazione per la rata proporzione;

5° Saranno a carico del compratore le spese della sentenza di vendita e trascrizione, registro, ecc.

Chiunque vorrà offrire all'incanto dovrà precedentemente depositare presso il cancelliere il decimo del prezzo in lire 3127 08, non che la somma di lire 1500 spese approssimative di cui al numero 5.

Si avvisano tutti i creditori iscritti di depositare nel termine di giorni trenta, decorribili dalla notificazione del presente bando, nella cancelleria del tribunale suddetto le loro domande di collocazione coi documenti giustificativi per l'effetto della graduazione, alle operazioni della quale venne delegato il signor giudice avvocato Giuseppe Soglia.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Civitavecchia, li 29 agosto 1872.

Il canc. Augusto Loreti.

4412 Avv. Angelo D'Eramo.

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Brescia, in persona dei signori Ballarini nobile dott. cav. Luigi presidente, De-Micheli dott. Carlo giudice relatore e Bonacorsi dott. Giuseppe giudice:

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato;

Letto il presente ricorso coi documenti inservivi;

Ritenute le conclusioni del Pubblico Ministero emesse in data 19 dicembre 1871 e 22 p. p. febbraio;

Osservato che il ricorso così come venne in oggi circoscritto e documentato risponde pienamente ai dispositivi contenuti nel decreto 27 febbraio p. p., numero 167, R. R., nel quale riconoscevasi di già giustificata la avvenuta morte del titolare Alessandri Francesco fu Giovanni ed il diritto a succedergli a termini dell'articolo 741 Codice civile vigente nella misura di 10/12, assieme, dei fratelli germani Alessandri Michele ed Alessandro, e nella misura di 2/12 del fratello consanguineo Alessandri Giovanni fu Giovanni Battista;

Dichiara

Autorizzata la Regia Cassa dei Depositi e dei Prestiti dello Stato a restituire il deposito di lire tremila (L. 3000) rappresentato dalla polizza 10 aprile 1864, numero 9423, rilasciata dalla Amministrazione centrale in Torino per premio di assoldamento militare ad Alessandri 1° Francesco fu Giovanni Battista della 1ª legione carabinieri Reali, a restituire, dicesi, il deposito stesso nella ragione di 10/12, assieme, ai ricorrenti Alessandri Michele ed Alessandro, e nella ragione di 2/12 ad Alessandri Giovanni fu Giovanni Battista, quali fratelli germani li primi due e fratello consanguineo il terzo, del prefato titolare resosi defunto, e quindi quali successibili *ex lege* rispettivamente dello stesso, a termini dell'articolo 741 Codice civile vigente.

Dal Regio tribunale civile e correzionale,

Brescia, addì 8 aprile 1872.

Il cav. presidente: Ballarini.

3981 Cajo, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile della provincia di Messina sulla domanda dei signori Giovanni Caglia, Stauro, Anna e Felicia Caglia Balsamo padre e figli da Messina, quali eredi successibili della signora Caterina Balsamo Jacona morta intestata, loro rispettiva moglie e madre, ha emesso sotto il 3 luglio 1872 il seguente provvedimento:

Il tribunale deliberando nella camera del consiglio in conformità alla scritta requisitoria del Regio procuratore, accogliendo la domanda suddetta, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico, perchè le due rendite nominative intestate a favore della fu Caterina Balsamo Jacona del fu Giuseppe moglie del signor Giovanni Caglia, una di lire trecento quaranta, come per certificato del dì 29 novembre 1865, di numero 118002, rilasciato dall'ex Direzione di Napoli e l'altra di lire centosessanta, come per certificato rilasciato dall'ex Direzione di Palermo sotto li 16 aprile 1862, numero 3569, fossero tramutate in altrettanta rendita al latore, e che il titolo provvisorio della rendita di lire una e centesimi cinquanta fosse intestato a favore del signor Stauro Caglia Balsamo di Giovanni di Messina, rilasciato sotto li 16 aprile 1862, di numero 2462. Dispone finalmente, che la rendita di lire quarantatrè e centesimi sedici, risultante da altro titolo provvisorio intestato a favore del signor Giovanni Caglia nel nome maritale di D.ª Caterina Balsamo, rilasciato dalla ispezione del Tesoro di Palermo sotto la data 21 agosto 1867, di numero 2389, fosse intestato a favore dei signori Stauro, Anna e Felicia Caglia Balsamo, quali eredi della detta signora Caterina Balsamo Jacona.

Messina, li 24 luglio 1872.

3838 Luigi Parisi, proc. legale.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Nella successione testata del fu Antonio Picone fu Tommaso, il tribunale di Cassino con deliberazione del 17 luglio 1872 ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, della partita di rendita iscritta di lire centoventi in testa di Picone Antonio fu Tommaso, domiciliato in Gaeta, numero quarantatremila novecento quarantasette e sessantasettemila duecento novantacinque di sua posizione, col godimento dal 1° luglio 1870, faccia trasferimento in favore di Silvestro Cassetta di Vincenzo, e che a lui consegni tanti borderò di rendita al latore, quanti corrispondono alle dette lire centoventi.

Ordina del pari che dell'altra partita di lire cinquecentoventi in favore dello stesso Picone Antonio fu Tommaso, sotto il numero centodiecimila novecento undici, e quarantatremila novecento quarantasette del registro di posizione, col godimento dal 1° luglio 1865 ne divisa in due borderò ciascuno di lire duecentosessanta, per intestarsi uno a Francesca de Stefano fu Aniello, e l'altro alla stessa Francesca de Stefano in usufrutto vita di lei durante, e la nuda proprietà a favore di Silvestro Cassetta di Vincenzo per consolidarsi in persona di costui l'usufrutto insieme con la proprietà alla morte di essa de Stefano, apponendo ad ambo i certificati lo stesso vincolo per cauzione dovuta da Luigi Capolino.

Napoli, 28 agosto 1872.

4372 Luigi Serra.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Patti con deliberazione del 23 gennaro 1872 riconoscendo e dichiarando nei signori D. Salvatore, D. Luigi, D. Giuseppe, e D. Vincenzo Li Perni del fu Francesco il diritto di proprietà dell'infradescritti certificati di rendita intestati al fu D. Francesco Li Perni, ed ereditari di costui, autorizzò l'Amministrazione del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia a trasferire in persona della signora D.ª Enrichetta Calcagno del fu marchese D. Vincenzo, e moglie del luogotenente generale D. Alessandro Danzini, ed alla signora marchesa D.ª Rosa D'Amico, figlia di D. Carlo duca di San Giorgio e vedova del marchese D. Vincenzo Calcagno, le tre rendite nominative, spettanti una volta al fu signor D. Francesco Li Perni Calcagno fu Francesco, in virtù degl'infrascritti certificati consolidati cinque per cento, cioè del 29 aprile 1862 di annue lire 4640 per lire seicento venti, del 16 febbraro 1863 di num. 17640 per lire quattrocento quaranta, e 19 luglio 1864 di num. 86210 per lire duecentocinquantacinque. Ben inteso che il tramutamento suddetto dovrà farsi quanto alla proprietà, col vincolo d'inalienabilità, a favore della prefata D.ª Enrichetta, e quanto all'usufrutto in favore della signora marchesa D.ª Rosa D'Amico per tutto il tempo della di lei vita naturale perchè dotale.

Con dichiarazione, che le rendite di cui sopra è parola sono state tramutate e trasferite in pro di esse signore D.ª Enrichetta e marchesa D.ª Rosa in adempimento ed in esecuzione di ciò che fu convenuto tra le parti con tutti gli atti enunciati di sopra, e per lo effetto del tramutamento resta nell'originario canone stabilito in lire mille quattrocentodue e centesimi quaranta annuali di lorda, con l'atto del sedici dicembre mille ottocento sessanta, e poi minorato e ridotto a lire mille trecento quarantasette e centesimi ottanta netti di netto con l'altro atto del trentuno luglio mille ottocento settantuno.

Patti, li 26 luglio 1872.

3846 Nunzio Natoli, avv. proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto 14 agosto 1872:

Dichiara constare della qualità di eredi legittimi del conte Luigi Burotti di Scagnello del fu conte Maurizio concorrente unicamente nei signori cav. Vittorio, Carolina vedova del cav. Gabriele Rochis, e Luigia vedova del cav. Diego Rossi, il due primi fratello e sorella germani, e l'altra sorella consanguinea dello stesso conte Luigi, e nei tre figli dell'altro suo fratello predefunto cav. Feliciano, cioè, del conte Vittorio, cav. Marcello e cav. Luigi.

Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico a convertire, tramutare e trapassare, secondo la domanda che sarà per farsi da detti cav. Vittorio, Carolina vedova Rochis, e Luigia vedova Rossi fratello e sorelle Burotti di Scagnello coeredi, il cinque certificati del Debito Pubblico intestati al detto defunto conte Luigi Burotti di Scagnello, che loro toccarono nella divisione seguita per atto rog. Turvano del 30 luglio 1872, stata approvata colle stesso giudicato decreto superiormente citato, cioè:

Quali certificati sono li seguenti, cioè: il primo in data 31 gennaio 1863, numero 64465, della rendita di lire 500; il secondo della stessa data, numero 64464, della rendita di lire 400; il terzo in data 9 settembre 1868, numero 129962, della rendita di lire 400; il quarto in data 29 gennaio 1869, numero 130143, della rendita di lire 400; ed il quinto della rendita di lire 1000, numero 60619.

Torino, 20 agosto 1872.

Notaio Collegio Certif.

4205 Giuseppe Turvano.

REGNO D'ITALIA.

(1ª *pubblicazione*)

(Art. 89, reg. sul Debito Pubblico.)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua:

Riunito in camera di consiglio composto degli illustrissimi signori avvocato, Filippo Petrucci vicepresidente, Carlo Comandoli e Placido Montalbano giudici;

Veduto il ricorso del 15 luglio 1872 presentato dal signor Giorgio commerciante avv. Francesco Morghen;

Veduto, ecc;

Udito il giudice relatore;

Attesochè, ecc.;

Perciò

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione della rendita annua consolidata cinque per cento iscritta a favore di Careano nobili donna Luigia del fu Raffaele domiciliata in Milano col certificato rilasciato a Milano nel sedici maggio 1870 al numero 56620 e num. 4477 del 75 del registro di posizione in favore ed in nome di Pezzolini Vincenzo del commendatore Giorgio di Firenze unico di lei erede e così per la totalità della rendita.

Così decretato in camera di consiglio il 22 luglio 1872. — Petrucci — Ferrari.

4409 Avv. Francesco Morghen.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Nella successione intestata della fu Raffaella Orlando fu Vincenzo, il tribunale di Napoli, con deliberazione del 1° luglio 1872, ordina che la rendita inscritta di lire cinquecento sessantacinque, risultante dal certificato col numero centoduemila cinquecento trentotto per lire cinquecento venticinque; ventiduemila cinquecento novantacinque per lire quaranta; e col numero di posizione novantanovemila centonovantadue per lire venti, intestato ad Orlando Raffaella fu Vincenzo, vedova Brescia, sia dalla Direzione del Debito Pubblico tramutata nel modo seguente, cioè: per lire trecento cinquanta cinque in un titolo intestato ad Alfonso, Maddalena e Gaetana Orlando, nonchè a Felicia Calamaro di loro madre, per godersi in comune la nuda proprietà, e l'usufrutto si concentri in capo della altrettante cartelle al latore, con le dette rinascenti lire centododici e che si formi un titolo intestato ad Orlando Raffaella fu Francesco Saverio Vincenzo, minore, sotto l'amministrazione di sua madre Felicia Calamaro, domiciliata in Napoli.

Napoli, 29 agosto 1872.

4373 Luigi Serra.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

All'Ill.mo Tribunale civile di Cagliari.

Raimondo Congiu quale rappresentante legale dei minori figli Biagio e Filippo, fratelli Congiu Scano, residente in questa città e Rafaela Scano del fu Giovanni, domiciliata a Pauli Pirri, espongono, che quali eredi legittimi del fu soldato di fanteria Giovanni Scano decedato nell'11 aprile 1872, giusta l'unito atto di notorietà, avrebbero diritto alla restituzione delle lire mille che trovansi depositate nella Cassa centrale dei depositi e prestiti per cauzione di surrogazione ordinaria, come risulta dall'unita polizza, avente il n. 1747.

Non potendo ottenere la restituzione di detto deposito senza che preceda il decreto di questo tribunale a termini degli articoli 102 e 103 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942, perciò presentato l'atto di morte di Giovanni Scano, l'atto giudiziale di notorietà, la polizza, numero 1747, ed il decreto del pretore di questa città autorizzante l'esponente Raimondo Congiu a ricevere in persona dei minori figli Biagio e Filippo.

Chiedono che quest'illustrissimo tribunale civile in camera di consiglio ordini la restituzione del deposito di cui trattasi, indicando a termini del detto articolo 103 che spettano lire 500 ai minori Biagio e Filippo fratelli Congiu Scano da rispettare dal loro padre Raimondo Congiu, quale rappresentante legale a ciò debitamente autorizzato, e lire 500 a Rafaela Scano fu Giovanni, quale sorella e quali figli della predefunta sorella di Giovanni Scano della cui successione si parla.

Cagliari, li 22 luglio 1872.

Avv. G. Orrù.

Il tribunale civile di Cagliari in camera di consiglio:

Vista la dimanda che precede;

Visto il testimoniale dello stato civile di Cagliari, che pone in essere la morte dello stesso Scano Giovanni di Sanluri, in data 11 aprile 1872;

Visto il testimoniale della pretura di Cagliari, che constata non solo la morte dello Scano soldato di fanteria nel deposito di Cagliari, ma per anco d'essere morto intestato lasciando quali legittimi eredi la sorella Rafaela Scano, domiciliata a Pauli Pirri, ed i figli dell'altra predefunta sorella Filomena, ai saperi minori Biagio e Filippo fratelli Congiu Scano del vivente Raimondo Congiu, residente a Cagliari;

Vista la polizza numero 1747, per deposito di lire mille;

Visto l'atto di autorizzazione accordata dal pretore al Raimondo Congiu in data 31 luglio 1872, registrato con marca da bollo di centesimi sessanta debitamente annullata, a poter riscuotere le lire cinquecento ad essi minori spettanti;

Attesochè coi documenti sovra enunciati risulta chiaro il diritto legale che hanno i pretendenti all'eredità del fu Scano Giovanni, e quindi alla polizza di lire mille, sovra enunciata, non che di avere ottemperato al prescritto del regolamento in vigore, e precisamente a quello dell'8 ottobre 1870, ed ai titoli 4° e 5°,

Per questi motivi

Il tribunale predetto

Ordina la restituzione del deposito di cui trattasi, cioè delle lire mille portate dalla polizza numero 1747, intestata nel modo seguente: Cassa centrale dei depositi e dei prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, legge 7 luglio 1866. Polizza numero 1747, per deposito di lire mille per cauzione della surrogazione ordinaria contratta da Scano Giovanni, Luigi, Raimondo del fu Giovanni nel battaglione Deposito fanteria in Cagliari, sacrificato al numero 5834 di matricola, surrogato al Corpo per anni 11 in servizio provinciale il 17 gennaio 1864, portante l'interesse annuo al quattro per cento lire 40, a incominciare dal 24 aprile 1864, pagabile il 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno mediante apposito mandato. Torino addì 28 marzo 1864, cioè ai minori Biagio e Filippo fratelli Congiu Scano cinquecento, e per essi al loro padre Raimondo Congiu, che dovrà impiegare a termini dell'autorizzazione accordatagli dal pretore; e lire cinquecento a Rafaela Scano fu Giovanni, sorella questa, e quali figli dell'altra sorella predefunta Filomena, parimenti sorella del più volte detto Giovanni Scano.

Cagliari, li 30 luglio 1872. — Cannas presidente — Mura Moro — Marturano — C. Marturano, vicecan. aggiunto.

Registrato a Cagliari, con marca da lire 1 20 annullata col bollo d'ufficio corrisponde coll'originale esente da registrazione.

Cagliari, li 1° agosto 1872.

4191 C. Marturano, vicecancelliere aggiunto.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Si notifica che il tribunale civile di Genova con suo decreto in data 30 luglio 1872, a seguito di ricorso presentato dal signor Giovanni Isola dottore in medicina residente in Genova, dichiarò competere al suddetto ricorrente signor dott. Isola la proprietà delle due cartelle di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia consolidato cinque per cento, l'una dell'annua rendita di lire italiane centosessantacinque inscritta al numero 40673 in data 30 agosto 1862, e l'altra dell'annua rendita di lire italiane centoventicinque avente il numero 21566 in data 13 giugno 1863, ambe vincolate a fin di garanzia della malleveria del fu fu signor Isola Nicolò Ferdinando Isola fu Paolo esercente in Genova, ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico, tanto lo svincolo, ed operare il tramutamento delle suddette cartelle in altrettante inscrizioni al portatore, ed il rimborso del deposito provvisorio di lire due cinquanta e centesimi ottanta per gli cogli interessi decorsi e decorrendi fino al detto rimborso.

Genova, 8 agosto 1872.

3994 M. Piombino, proc. capo.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione cinque giugno 1872, seconda sezione, del tribunale civile di Napoli è stato disposto al Gran Libro d'Italia, che dei due certificati nominativi della data ambo 17 settembre 1862, l'uno di lire centosettanta annue, in testa a Fusco Michele di Luigi, sotto il numero 31567, vincolato per sacro patrimonio e l'altro anche di lire centosettanta annue, in testa a Fusco Luigi fu Antonio, sotto il numero 31590, previo lo svincolo del primo, formato avesse tre certificati, ciascuno di lire centodieci, due in testa a Gaetano Fusco, l'altro a Fusco Antonio, ed il terzo a Fusco Raffaele fu Luigi, quest'ultimo soltanto col vincolo dotale, ecc. sulla porzione del marito Raffaele Guarino. Un quarto certificato poi dalle residuali lire dieci, intestarsi ai detti tre germani Fusco fu Luigi collettivamente. Si pubblica ciò per gli effetti di legge.

L'avvocato Emilio Menichini da Napoli. 3995

DELIBERAZIONI.

(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazioni, quarta sezione, tribunale civile di Napoli del 4 marzo e 31 luglio 1872, la seconda di rettifica della prima, è stato disposto al Gran Libro d'Italia intestarsi alla signora Raffaela Granaiello fu Francesco, domiciliata in Napoli, l'annua rendita di lire mille trecento ottanta, che risultante dai seguenti certificati, ambo del 30 settembre 1862, l'uno di lire mille seicento quaranta e l'altro di lire centosettanta intestati alla signora Mariana fu Francesco, numero 40213, e del registro di posizione 9478, e l'altro di lire cinquanta, in testa a Granaiello Marianna fu Francesco, numero 40214, e di posizione 9479. Si pubblica ciò per gli effetti di legge.

L'avvocato Emilio Menichini da Napoli. 3996

4183 ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Con decreto dell'11 maggio 1871 il tribunale civile e correzionale di Genova mandando alla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di commutare la cartella di lire mille ottocento cinquanta di rendita rappresentata dal certificato di iscrizione nelle stesse lire 1850 di rendita, cinque per cento, sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, col n. 13955, nominativo alla or decorsa signora Giulia Monteverde fu Porchetto ed avente la data 3 aprile 1870 a Firenze, portante l'annotazione di vincolo pella di lei dote, in altrettanti certificati di rendita cinque per cento inscritti sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, al portatore, e nominativamente, e i nuovi certificati intestare e consegnare rispettivamente a Carlo, Federico, Clemente, Adelaide, Giulia, Carolina e Maria Porchetto di Luigi fu ed eredi della prefata signora Giulia Monteverde per suo testamento del 20 marzo 1866, ricevuto dal notaro Gambaro in Genova ed ivi registrato il 23 aprile successivo al volume 367, foglio 425, n. 3726, e al loro padre ed amministratore, quanto ai minori, ai come segue:

a) Un certificato di lire trecentosessanta di rendita cinque per cento nominativo alla signora Adelaide Porchetto di Luigi.

b) Altro eguale certificato di lire trecentosessanta di rendita cinque per cento intestato nominativamente alla Giulia Porchetto di Luigi.

c) Altro eguale certificato di lire trecentosessanta di rendita cinque per cento intestato nominativamente alla detta Carolina Porchetto di Luigi.

d) Altro eguale certificato di lire trecentosessanta di rendita cinque per cento intestato nominativamente alla detta Maria Porchetto di Luigi, e dette Giulia, Carolina e Maria perchè minori rappresentate dal detto loro padre e legale amministratore avv. Luigi Porchetto. E i nuovi tali certificati portanti la annotazione che le intestatarie rispettivamente non potranno disporne che compiuta l'età d'anni venticinque rispettivamente, tranne che a titolo di dote passando a matrimonio.

e) Altro eguale certificato di lire quindici di rendita cinque per cento intestato in comune alle sopranominate Adelaide, Giulia, Carolina e Maria Porchetto di Luigi, e colla suddetta annotazione di non potere esse disporre della quota (il quarto) loro rispettivamente spettante sul certificato medesimo se non compiuti rispettivamente gli anni venticinque di età, tranne che a titolo di dote passando a matrimonio.

f) Altro eguale certificato di lire centotrenta di rendita cinque per cento intestato al detto Clemente Porchetto di Luigi nominativamente, rappresentato dal proprio padre ed amministratore legale avv. Luigi Porchetto stante la di lui minorità età.

E detti certificati da rilasciarsi quello intestato alla detta Adelaide Porchetto di Luigi ad essa medesima; gli altri, cioè quelli di cui alle lettere b) c) d) e) f) al signor avvocato Luigi Porchetto per gli amministrati dal medesimo in degli intestatari, la signora Adelaide Porchetto essendo in ciò d'accordo per ciò che concerne il certificato di cui alla lettera e), di lire quindici e della parte che essa vi ha.

g) Altro certificato di lire centotrenta di rendita cinque per cento, al portatore, da rilasciarsi al detto Carlo Porchetto di Luigi liberamente.

h) Altro certificato di lire centotrenta di rendita cinque per cento al portatore da rilasciarsi al detto Federico Porchetto di Luigi liberamente.

i) Altro certificato di lire cinque di rendita cinque per cento al portatore da rilasciarsi al sunnominato avv. Luigi Porchetto, padre ed amministratore, a garanzia di cambio accreditato farne seguire la alienazione e ripartirne il prodotto per quote eguali fra i suddetti sopranominati Carlo, Federico e Clemente Porchetto, quest'ultimo rappresentato dallo stesso signor avv. Luigi Porchetto.

(3ª *pubblicazione*)

Illustrissimo tribunale civile e correzionale di Sassari.

Il nobile don Battista Pes Ventura, per i minori figli ed eredi della defunta moglie donna Celestina Pes Bussarello, espone di aver con precedente ricorso chiesta ed ottenuta l'autorizzazione da questo tribunale illustrissimo di poter alienare la cartella del Debito Pubblico distinta col numero 7218 della rendita annua di lire 250.

Che però avendo voluto procedere all'alienazione rilevavasi necessaria la nominativa che è, in cartella al portatore, e la Direzione del Debito Pubblico non intende procedere a questa formalità senza altro decreto del tribunale col quale sia autorizzato il ricorrente ad accettare l'eredità della suddetta di lui consorte, onde sia, come si esprime l'Amministrazione, autorizzato il ricorrente egli ai diritti di esecuzione delle rendite nominative ... Chiede quindi all'illustrissimo tribunale io voglia concedere l'appoggio della giustizia per la risoluzione colla consorte della coerenza all'esposto.

Sassari, 12 aprile 1872.

Sanna Meloni, proc.

Il procuratore del Re,

Vista la precedente domanda e il decreto di questo tribunale del 29 dicembre 1871, è di parere che lo stesso tribunale autorizzi il ricorrente don Battista Pes Ventura ad accettare per i suoi minori figli la successione della loro madre donna Celestina Pes Bussarello.

Sassari, li 9 luglio 1872.

Carboni, sost. proc. del Re.

Il tribunale civile di Sassari riunito in camera di consiglio;

Veduto il ricorso che precede del nobile don Battista Pes Ventura e l'unito decreto di questo tribunale in data 29 dicembre 1871;

Veduto il parere favorevole del Pubblico Ministero che si adotta;

Sentito il giudice delegato;

Visti gli articoli 225 Codice civile, 778 e seguenti Codice procedura civile,

Autorizza il ricorrente don Battista Pes Ventura ad accettare per i suoi minori figli la successione della loro madre donna Celestina Pes Bussarello.

Sassari, 13 luglio 1872.

Tocco Mulas, vicepresidente.

Giordano, aggiunto.

A. Nieddu.

3886 V. Pirisi, cancelliere.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di diritto si rende noto che sulle istanze di Rosa Malagamba vedova di Giambattista Boero, residente in Arenzano, il tribunale civile di Genova, con provvedimento 17 luglio 1872, mandò assumersi informazioni sull'assenza di Carlo Boero fu detto Giambattista, delegando a tale scopo il pretore del mandamento di Voltri e mandando eseguirsi le pubblicazioni e notificazioni di legge. 3832

TENORE DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino in camera di consiglio:

Udita la relazione del giudice delegato;

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico a convertire la cartella della rendita di lire 950 annue, intestata a favore di Levetti Eugenia nata Alloatti fu avvocato Giacomo ed avente il numero 46334, in titoli di eguale rendita al portatore da rimettere a mani delli Edoardo Alloatti, Margherita moglie Fano, Paola Alloatti vedova Grosso, e Matilde Alloatti moglie Toretta fratello e sorelle del fu avvocato Giacomo Alloatti, od a chi per essi, quali soli ed esclusivi eredi di detta loro sorella Eugenia Levetti, in forza di testamento 6 marzo 1872 rogato Borgarello.

Torino, 6 agosto 1872. — Il presidente: Ajraldi — Piazzola vicecanc.

4000 Anselmi, proc. capo.

ORDINANZA.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Roma, seconda sezione, sulla domanda di Elvira Mariani vedova Benzoni madre e tutrice dei minorenni Angelo e Pietro figli ed eredi del fu Giuseppe Benzoni ha emanato la seguente ordinanza:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a concambiare le tredici cartelle di consolidato pontificio portanti li seguenti numeri:

Serie 4, certificato 640, lire 25 — Serie 4, certificato 712, lire 25 — Serie 25, certificato 843, lire 25 — Serie 25, certificato 92, lire 25 — Serie 25, certificato 93, lire 25 — Serie 4, certificato 411, lire 100 — Serie 41, certificato 523, lire 100 — Serie 41, certificato 530, lire 100 — Serie 59, certificato 191, lire 100 — Serie 68, certificato 922, lire 100 — Serie 74, certificato 583, lire 100 — Serie 74, certificato 584, lire 100 — Serie 74, certificato 585, lire 100, della complessiva rendita annua di lire 925 in titoli di consolidato italiano, intestati ai minori Angelo e Pietro Benzoni figli ed eredi del fu Giuseppe, ma vincolati alla loro minorile età, e coll'altro vincolo dell'usufrutto in favore della loro madre Elvira Mariani vedova Benzoni.

Roma, li 30 luglio 1872.

Il vicepres.: Francesco Odoardi.

3887 Clemente De Donatis, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Bergamo autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione del certificato 29 agosto 1869 n. 136323 della Direzione del Debito Pubblico in Torino, portante la rendita di lire 50, a ragione del cinque per cento, a favore di Natali Luigi fu Pietro, ivi indicato come domiciliato in Genova, in testa di Moroni Elena, fu Luigi, vedova Natali, e di Natali Elisabetta *quondam* Pietro, entrambe di Bergamo, a titolo di legittima successione, per una metà caduna a sensi dell'articolo 740 Codice civile.

Autorizza inoltre la stessa Direzione Generale ad operare il tramutamento di quel titolo in altri al portatore.

Rimette le istanti a provvedersi nei sensi dell'articolo 89 e susseguenti del regolamento d'Amministrazione del Debito Pubblico, aux menzionato.

Bergamo, dal tribunale civile e correzionale, addì 29 giugno 1872. — Il presidente Tunesi — Rizzini cancelliere.

Per copia conforme all'originale e rilascia agli eredi, Moroni Elena e Natali Elisabetta.

Bergamo, dalla cancelleria del Regio tribunale civile e correzionale, addì sei luglio 1872.

Il cancelliere Rizzini.

3932

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze (sezione promiscua) con suo decreto del 13 agosto 1872 ha così deliberato:

"Autorizza lo svincolo a favore del signor Cesare Faucci come figlio ed erede del fu signor Pasquale Faucci, e come rappresentato della cauzione prestata in lire it. 5880 (cinquemila ottocento ottanta) sotto di 10 marzo 1860, nell'uffizio del Debito Pubblico di Firenze, con certificato di numero 57, dal ridetto fu signor Pasquale Faucci, per interesse dell'ottenuto ricevitore delle signor Cesare, come suo rescritto nell'azienda del tabacco; e visti gli articoli 91, 102, 111 del regolamento per la Cassa dei depositi e prestiti del dì 8 ottobre 1870, autorizza la Cassa dei depositi medesima allo stesso signor Faucci, e altro suo legittimo mandatario, la somma relativa, non che gli interessi decorsi e non ancora esatti, dietro ricevuta, dopo che saranno state eseguite le ricevute delle pubblicazioni volute dal regolamento nella Gazzetta Ufficiale del Regno."

Firenze, li 19 agosto 1872.

4178 Avv. G. Corazzini.

AVVISO. 3927

(3ª *pubblicazione*)

Ai termini dell'articolo 89 del regolamento sul Debito Pubblico approvato con Regio decreto dell'8 ottobre 1870, num. 5942, si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale di Firenze sulle istanze del signor Paolo Fumagalli nella sua qualità di padre e legittimo amministratore dei signori Luigi e Giuseppe figli suoi e della fu signora Rosa Maccioni e quali eredi della medesima, ha emanato sotto di tredici luglio 1872 il seguente decreto:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico di Firenze ad operare la traslazione della rendita annua di lire trecento attualmente iscritta sotto il numero 36152 del registro di posizione della suddetta Direzione e certificato delle cinque per cento in favore di Maccioni Rosa fu Luigi moglie di Fumagalli Paolo, domiciliata in Firenze, con la data 26 settembre 1861, in persona dei signori Luigi e Giuseppe Fumagalli, minori, figli della detta Maccioni Rosa già defunta, e del vivente signor Paolo Fumagalli.

"Che in conseguenza di tale traslazione la quota della su indicata rendita deve intestarsi per metà a ciascuno di essi, cioè per lire centocinquanta a nome, ed a favore di Luigi Fumagalli, e per la altre lire centocinquanta a nome e a favore di Giuseppe Fumagalli, domiciliati in Firenze, e figli del detto Paolo, a di cui favore ed a termini di legge è riservato l'usufrutto di dette lire trecento di rendita complessiva.

"Tutto ciò sarà fatto senza responsabilità alcuna della detta Direzione Generale del Debito Pubblico."

Li . . . agosto 1872.

Paolo Fumagalli.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Tempio con decreto 21 giugno 1872 sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero ed a termini degli articoli 78 e 79 del Regio decreto 8 ottobre 1870 ha dichiarato autorizzando la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento e la conversione della rendita di lire cento risultante da certificato 25 agosto 1862, num. 36333, inscritta a favore della prole nascitura di Antonio Maria Belli fu Antonio, intestandola a favore di Emerenziana Belli Pintus fu Antonio, domiciliata in Tempio, per lire trentacinque, e per lire sessantacinque a favore di Caterina Belli fu Antonio, domiciliata in Tempio, con la rappresentanza del di lei marito ed amministratore legale.

Per estratto conforme

Tempio, li 27 luglio 1872.

3935 Notajo Agostino Careddu, proc. c.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli ritiene nelle richiedenti la loro qualità di eredi testate di Pietro Silvestro, ed ordina che per mezzo degli agenti di cambio De Concilis la rendita di annue lire 65 contenuta in due certificati, l'uno di lire 60, numero 49968, del 18 novembre 1862, e l'altro di detta lire 5, numero 125783 del dì 5 marzo 1863, in testa di Silvestro Pietro fu Sabato, se ne facciano cartelle al portatore che saranno consegnate all'avvocato Raffaele Mendozza fu Aniello.

3884

DELIBERAZIONE. 4171

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli ha emesso la qui trascritta deliberazione, che si pubblica nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* a norma dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870.

Ritenute le considerazioni del Pubblico Ministero ed uniformemente alle conclusioni dello stesso, il tribunale deliberando in camera di consiglio al seguito di rapporto fatto dal giudice delegato, ordina alla Direzione della Cassa dei depositi e prestiti del Regno che tramuti l'attuale intestazione alla polizza di deposito num. 22757, del dì 9 novembre 1871, di lire 2783 e cent. 75 in favore di Vecchioni Raffaele fu Carlo, e la intesti invece cumulativamente ai signori Francesco Saverio, Mario, Olimpia e Livia Baldacchini Gargano;

Ordina poi alla Direzione del Debito Pubblico del Regno che muti l'attuale intestazione ai seguenti certificati:

1° N° 53232 per annue lire 2330 in testa a Baldacchini Gargano Francesco Saverio e Michele fu Giuseppe domiciliato in Napoli del dì 11 dicembre 1862.

2° N° 42796 per annue lire 1100 in testa a Baldacchini Gargano Francesco Saverio fu Giuseppe domiciliato in Napoli del dì 7 novembre 1871.

3° N° 42782 per annue lire 85 in testa a Baldacchini Saverio fu Giuseppe domiciliato in Napoli, colla medesima data.

4° N° 7784 di annue lire 2435 in testa a Baldacchini Michele fu Giuseppe domiciliato in Napoli del dì 14 maggio 1869.

5° N° 7785 di annue lire 1700 in testa a Baldacchini Gargano Michele fu Giuseppe del dì 12 maggio 1862.

6° N° 12013 per annue lire 5 in testa a Baldacchini Michele fu Giuseppe domiciliato in Napoli del dì 11 luglio 1862.

Ordina perciò alla suddetta Direzione del Debito Pubblico del Regno che intesti invece tutti i suddetti certificati al signor Mario Baldacchini Gargano per la proprietà, ed al signor Francesco Saverio Baldacchini Gargano per l'usufrutto.

Ordina infine che i primi tre de' suddetti certificati vengano riuniti in unica partita, e tutti gli altri in un'altra.

Così deliberato dai signori cav. Andrea Crescenzi giudice ff. da presidente, Gaetano Rossi e Raffaele Maria Giordano giudici il dì 14 agosto 1872. — Andrea Crescenzi — Domenico Palma.

Napoli, 20 agosto 1872.

Andrea Prenestini, avvocato.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero ritiene nei richiedenti la qualità ereditaria intestata di Emilia Benassai, e quindi ordina che della rendita di lire ottocento lire settecento quaranta rachiusa nel certificato in testa Benassai Emilia di Santo, segnato al numero centoventiduemila ottocento ottantacinque, la Direzione del Gran Libro ne formi numero sei certificati, cioè:

Il 1° di annue lire centocinquanta in testa Santo Benassai fu Giovanni;

Il 2° di simili annue lire centocinquanta in testa a Francesca Vollaro di Antonio moglie di esso Santo Benassai;

Il 3° di annue lire sessantacinque in testa Matilde Benassai minore sotto l'amministrazione di suo padre Santo;

Il 4° di annue lire sessantacinque in testa Virginia Benassai minore sotto l'amministrazione di detto Santo;

Il 5° di annue lire centocinquantacinque in testa del minore Dante Benassai sotto l'amministrazione di detto suo padre Santo;

Ed il 6° di simili annue lire centocinquantacinque in testa dell'altro minore Alfredo Benassai di Santo sotto l'amministrazione di detto suo padre.

Così deliberato dal tribunale civile e correzionale di Napoli in data del 9 agosto 1872, seconda sezione, dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice ff. di vicepresidente, Giacomo Martini e Giuseppe Pisani giudici il dì cinque agosto 1872 — Nicola Palumbo.

Napoli, 14 agosto 1872.

4175 Michele Forlenza.

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

N. 110 R. R.

Letto il ricorso e gli uniti documenti, ed in ispecie la disposizione d'ultima volontà del fu ingegnere e professore Giulio Cesare Zanoncelli che si risolve in un codicillo;

Ritenuto constare che furono già esplete le pratiche per ottenere lo svincolo dei tre certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia intestati al nome dell'esercizio della di lui professione d'ingegnere;

Ritenuto finalmente che nulla osta allo svincolo di quei certificati;

Osservato ritenersi giuste e conformi al loro diritto le entroindicate quote di intestazione dei coeredi Zanoncelli nei capitale rappresentato dai tre certificati;

Vista la legge 11 agosto 1870,

Il R. tribunale civile di Cremona deliberando in camera di consiglio ha dichiarato e dichiara:

1° Di riconoscere nei ricorrenti ingegnere Michelangelo, Carlo, Costanza vedova Zecca, Nicolina maritata Premoli e Maria, fratelli e sorelle Zanoncelli fu ingegnere e prof. Giulio Cesare, e Caterina Mezzadri vedova Zanoncelli, loro madre, la qualità di eredi legittimi, con esclusione di qualsiasi altra persona, delle suddette persone, per quanto rispettivo padre e marito fu ingegnere e prof. Zanoncelli, sopra anche delle tre cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, intestate al nome del rispettivo defunto, e datate 16 febbraio 1863 al n. 25,491 per l'annua rendita di lire 265, 16 febbraio 1863 al n. 25,492 per l'annua rendita di lire 280, e 26 maggio 1863 al n. 29,437 per l'annua rendita di lire 10, e così in complesso per l'annua rendita di lire 535, nonchè della signora suddetta, della loro rispettiva loro sorella e figlia Rosa Zanoncelli fu ingegnere e professore Giulio Cesare, morta intestata prole nubile, in Cremona, nel giorno 12 luglio per nel 17 luglio 1863;

2° Di autorizzare siccome autorizza la R. Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare in favore di quegli eredi la traslazione ed il tramutamento delle suddette tre cartelle nominative in altrettante cartelle al portatore, menzionando che nella proprietà delle cartelle medesime successore *ex lege* per la morte dell'ingegnere Giulio Cesare Zanoncelli nei figli Michelangelo, Carlo, Costanza, Rosina, Nicolina e Maria, salvo l'usufrutto di un settimo in favore della loro madre Carolina Mezzadri, e che nella proprietà della quota ereditaria spettante all'ora defunta Rosa Zanoncelli succedono pariment *ex lege* per un terzo la di lei madre Carolina Mezzadri vedova Zanoncelli, e per gli altri due terzi i di lei fratelli e sorelle Michelangelo, Carlo, Costanza, Nicolina e Maria Zanoncelli che avuto riguardo ai diritti rispettivamente spettanti nelle due eredità che furono Giulio Cesare e Rosina Zanoncelli appartengono a Carolina Mezzadri vedova Zanoncelli sulla suaccennata complessiva annua rendita di lire 535 lire 76 42 in usufrutto sulla successione del marito, e lire 29 72 in proprietà sulla successione della figlia, ed a ciascuno dei fratelli e sorelle Michelangelo, Carlo, Costanza, Nicolina e Maria sulle due successioni suddette, lire 101 05 in complesso, essendo i diritti di loro, salvo alla madre l'usufrutto di lire 15 28 verso ciascuno dei coeredi onde formare la somma di complessive lire 76 42, usufrutto alla medesima, come sopra si disse, appartenente.

Cremona, dal R. tribunale il 28 ottobre 1871.

Pel presidente in ferie: Monis giudice — Zacchi vicecanc.

Registrato il detto decreto al n. 2139 di repertorio.

3910 Signorelli, canc.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Milano, sezione prima promiscua, adunato in camera di consiglio coll'intervento dei signori cav. dott. Carlo Longoni, consigliere d'appello presidente; dott. Emilio Comolli, giudice; dott. Cesare Malacrida, idem;

Udita la relazione del giudice delegato colla lettura dei sovra estesi ricorso, delli allegativi documenti e delle conclusioni del Ministero Pubblico;

Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, allegato D, 89 102 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5943;

E ritenuto che l'istante Carolina Balestrini ha col prodotti documenti provato a sensi dell'articolo 105 del detto regolamento il suo diritto a succedere nell'eredità del defunto Pietro Balestrini, e quindi giustifica di essere oggi proprietaria dei depositi a cui si riferiscono le due polizze n. 4756 e 5125;

Che però la signora Balestrini non ha del pari fatto constare che sia cessata la causa del deposito medesimi, e siano quindi restituibili, lo che dovrebbe del resto essere riconosciuto dall'autorità che ha ordinato detti depositi autorizzato a termini dell'articolo 98 del regolamento succitato;

Per questi motivi

Il tribunale

Dichiara che la proprietà dei depositi portato dalla polizza in data di Firenze 6 ottobre 1870, numero 4756, intestato Balestrini Pietro fu Carlo domiciliato in Milano, e seconda nella di rendita di lire 50 e la seconda della rendita di lire 10, e così pure dell'altro deposito portato dalla polizza in data di Milano 8 giugno 1870, numero 5125, intestato Balestrini Pietro fu Carlo dei Corpi Santi di Milano, costituente in quattro cartelle di rendita italiana, consolidato cinque per 100, numero 113281 della rendita di lire 10, 1348093 della rendita di lire 10, 371351 della rendita di lire 10, e 174109 della rendita di lire 10, spetta per titolo di successione testamentaria alla signora Carolina Balestrini del fu Pietro, moglie di Giulio Sacconaghi, domiciliata in Milano.

Autorizza per conseguenza l'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti stabilita presso la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire la translazione delle dette due polizze numeri 4756 e 5125, al nome della signora Carolina Balestrini fu Pietro, e corrispondere ad essa le rendite maturate e maturande sulle cartelle costituenti i depositi relativi, ed anche restituire alla stessa Carolina Balestrini i depositi medesimi, sempre che però l'autorità competente a termini dell'articolo 98 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5943, assenta a tale restituzione dichiarando cessata la causa per la quale i depositi furono eseguiti.

Milano, il 1° giugno 1872 — (L. S.) — Firmati: Longoni, pres. — T. Bartorio, vicecanc.

Per copia conforme

Milano, il 22 luglio 1872.

4138 Bernardi, vicecanc.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Aquila degli Abruzzi con deliberazione emessa in Camera di consiglio a 27 giugno 1872 sulla istanza di Benedetta Rosci di Amatrice, autorizzò la Direzione Giroiamo Rubei, facultava la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare il certificato nominativo numero 3726, rendita lire 65, intestato a Rosci Nicola di Paolo, in cartelle al portatore producente la stessa annua rendita, e rilasciarla ad esso istante.

Chiunque avesse reclamo a produrre, potrà farlo nei modi di legge. 3930

3ª PUBBLICAZIONE.

Con decreto del giorno 30 luglio 1872 la seconda sezione del tribunale civile di Roma autorizzava la Direzione Generale del Debito Pubblico ad intestare a favore di Domenico Massetti la cartella di consolidato numero 55184 di certificato, e num. 23043 di registro dell'annua rendita di lire 53 75, fermo rimanendo il vincolo a favore dell'Arciconfraternita degli Angeli Custodi per cauzione dell'esigenza. Tanto si deduce a pubblica notizia per gli effetti del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942.

3987 Dott. Vincenzo Ferrari, proc.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

A'5 agosto 1872 il tribunale civile di Napoli ha disposto:

Ritiene nelle richiedenti Cristina e Giuseppa Maradei la qualità di eredi testamentarie di Carmela de Simone, e quindi ordina alla Direzione del Gran Libro che la rendita complessiva di annue lire 310, racchiusa in due certificati in testa a Carmela de Simone fu Gregorio, uno di lire 305 al num. 70224, e l'altro di lire 5 al numero 73082, ne faccia cartelle al latore che saranno consegnate alle richiedenti Giuseppa Maradei fu Biagio col marito marchese Gennaro Isastia, e Cristina Maradei fu Biagio col marito Michele Finelli.

3988 Luigi Morales, avvocato.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Napoli del 29 giugno 1872 dietro domanda del signor Tommaso Pignataro del fu Giuseppe, detto tribunale ordina alla Direzione del Debito Pubblico del Regno togliersi il vincolo dal certificato di annue lire quaranta in testa a Pignataro Giuseppe, portante il numero centoventimila quattrocento sessantasette d'ordine e cinquantatremila settecento novantasei del registro di posizione, e che quindi se ne faccia un certificato al latore da consegnarsi all'istante. Si dichiara che procederà anche alla vendita del detto certificato di rendita, per passarsi libera la somma che se ne ricaverà al richiedente Pignataro in conto de' suoi crediti che vanta contro la eredità di detto Rosa Razzio.

Napoli, 19 agosto 1872.

Andrea Paolillo, procuratore, domiciliato in Napoli 4170 strada S. Giuseppe, n. 24.

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Milano, sezione prima promiscua:

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato colla lettura del ricorso e degli atti al medesimo uniti;

Visto e ritenuto le conclusioni del Pubblico Ministero;

Dichiara

Di autorizzare le ricorrenti signore Teresa Locatelli ed Albina Calderara vedova Locatelli, domiciliate in Milano via Unione, numero 18, la prima quale figlia ed erede del fu signor Pietro Locatelli, e la seconda quale usufruttaria, a chiedere alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia il tramutamento in tre cartelle al portatore, l'una di lire 1000, l'altra di lire 500 e la terza di lire 100 dei seguenti quattro certificati di rendita italiana cinque per cento, tutti al nome del predetto Pietro Locatelli fu Gio. Evangelista di Milano, datati da Milano, godimento 1° luglio 1872, e cioè:

Del 2 luglio 1813, numero 31232, dell'annua rendita di lire 400;

Del 2 luglio 1863, numero 31233, dell'annua rendita di lire 1000;

Del 20 dicembre 1867, numero 51837, dell'annua rendita di lire 100;

Del 3 settembre 1868, numero 54583, dell'annua rendita di lire 100.

Milano, 25 luglio 1872.

Longoni, pres.

3958 Rovere, canc. (L. T.)

INTENDENZA PROVINCIALE DI FINANZA IN VERONA

AVVISO D'ASTA (nº 149) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, nº 3036, e 15 agosto 1867, nº 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 ant. del giorno di giovedì 12 settembre 1872, in una delle sale di questa Intendenza, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti tenutisi nei giorni sotto indicati.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lira una.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto presso la locale Tesoreria provinciale sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Provincia, anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta per la prima si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

La spesa di stampa, di affissione del presente avviso d'asta e d'inserzione nei giornali staranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti. Si avverte però che per le vigenti istruzioni non viene fatta l'inserzione nei giornali che di quelli avvisi d'asta che comprendono lotti che superano il valore estimativo di L. 8000, ed in tal caso le spese d'inserzione medesime staranno a tutto carico degli aggiudicatari di tali lotti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; i quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 antim. alle ore 4 pomeridiane negli uffici di questa Intendenza.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Cod. pen. ital. contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro e con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte e altri mobili	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Ett. Are C.	Pert. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	
715	714	Isola della Scala, Oppeano e Buttapietra	Seminario Vescovile di Verona	Vasta possessione denominata il *Finiletto*, con oratorio privato sotto il titolo di Sant'Anna, aperto al culto pubblico. Casa domenicale e case rusticali, edifizio ad uso di molino, con diritti d'acqua, sia pel molino, sia per l'irrigazione di parte dei fondi. Il terreno è di qualità arativo, prativo ed a risaja. È distinto in mappa del comune censuario di Caselle al numero 438, colla rendita di austriache lire 38 94, in mappa del comune censuario di Mazzagatta ai numeri 359, 360, e 407, colla rendita di austriache lire 164 36, ed in mappa del comune censuario di Buttapietra colla lettera *D* e coi numeri 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 266, 319, 323, 326, 329, 331, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 395, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 424, 433, 440, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 461, 531, 536, 542, 543, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 561, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 681, 683, 693, 704, 711, 731, 732, 758, 759, 762, 767, 768, 774, 790, 796, 809, 810, 811, 814, 815, 822, 830, 831, 343, 356, 362, 368, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 425, 427, 429, 431, 432, 435, 436, 437, 439, 441, 443, 444, 445, 453, 454, 456, 457, 459, 460, 855, 361, 363, 392 e 393, della rendita censuaria di austriache lire 4289 39. Complessiva rendita censuaria di tutta la possessione, austriache lire 4492 69	218 98 50	2189 85	160,000 »	16,000 »	8000 »	9433 33	26 agosto 1872

NB. Oltre le scorte vive e morte per il prezzo presuntivo di lire 9433 33, giusta la colonna 11ª dell'avviso, si trovano nel tenimento carri 66 e pesi 58 di foraggi in genere, pei quali all'atto della consegna del fondo verrà eseguita una stima, secondo il corso del mercato, ed il valore risultante sarà aggiunto al predetto importo di lire 9433 33.

4438 Verona, 20 agosto 1872.

L'Intendente: BOERI

(3ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE DI VOGHERA.

Lardini Maria vedova di Pietro Forni e il Antonio, Alberico e Luigia fratelli e sorella Forni fu Pietro, residenti la Luigia col marito Agostino Codecà a Mezzanino e gli altri a Campo-Spinoso, a mezzo del causidico sottoscritto hanno fatto ricorso al tribunale suddetto per ottenere il tramutamento del certificato nominativo di cui infra, e il tribunale stesso con suo decreto in data 3 corrente agosto

"Ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare al portatore il certificato del Debito Pubblico, consolidato cinque per 100 creazione 10 luglio 1861, portante il numero 122355, dell'annua rendita di lire cento trenta, stato intestato a Forni Pietro fu Giovanni, in Campo-Spinoso (Voghera), or defunto, e nella conformità supplicata dalli di costui eredi."

Voghera, 7 agosto 1872.

3997 Avv. Ricci sost. Ricci.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Pistoia con decreto 8 agosto 1872 dispose che la Direzione del Debito Pubblico italiano tramuti in titoli al latore il certificato nominativo intestato a Regina Matteini nei Bargiacchi, di annue lire 150, di numero d'ordine 35611, e di posizione 56862, e li rilasci all'avvocato Ugolino Beneforti di Pistoia come cessionario di Giuseppe Bargiacchi unico erede testato della fu Regina Matteini nei Bargiacchi. Si rende noto per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del R. decreto 8 ottobre 1870.

4001 Avv. Ugolino Beneforti.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Napoli in seconda sezione ha deliberato come segue:

Il tribunale, inteso il Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato ordina che il certificato di lire settanta, di annua rendita iscritta cinque per cento, intestato alla signora Anna Carpentieri fu Vincenzo nubile, segnato col numero sessantacinquemila cinquecento sessantasette, e di posizione dodicimila centotrentotto, dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia sia tramutato in cartelle al latore da consegnarsi insieme ai due ultimi semestri di rendita scaduti a primo gennaio, e primo luglio scorso al signor Antonio Bardare fu Leone, con l'obbligo a costui di eseguire le operazioni, di cui è parola nella procura conferitagli dai signori Carpentieri, Maddaloni, Sorrentino, ed altri con atto a brevetto del dì 14 marzo 1872, per notar Salernitano, e di pagar libere alla signora Clementina Bardare le quote spettanti ai minori Anna, Brigida e Matilde Sorrentino fu Francesco.

Così deliberato dai signori cav. Nicola Palumbo giudice ff. da vicepresidente, Giacomo Marini e Bernardo Marfella giudici, il dì 5 agosto 1872.

4002 Angelo Antonio Riola, proc.

1ª PUBBLICAZIONE.

Il tribunale civile e correzionale di Bari, prima sezione civile, con decreto del 21 luglio 1872 pronunziò nel seguente modo:

Udito in camera di consiglio il rapporto del giudice aggiunto signor Giannone;

Letto il ricorso e gli atti;

Letta e ritenuta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero;

Attesochè essendosi nella persona di Maria Raffaella Spiga dimostrata nei modi legali la qualità di unica erede del marito Rocco Scarola fu Michele, trapassato senza ascendenti, o discendenti, la cessione ed alienazione da costei fatta del certificato di rendita n. 18929, per la somma di lire cento quarantacinque, intestata al detto Scarola, e proveniente dal patrimonio di cui deve reputarsi legale ed operativa di effetti a pro del ricorrente Giacomo Lozito di Michele a base dell'istrumento per notar Bozzi di Grumo del 5 giugno 1872, onde la dimanda va accolta;

Veduti gli articoli 778 e seguenti procedura civile, 78 e seguenti regolamento 8 ottobre 1870 sull'amministrazione del Debito Pubblico, approvato con Real decreto della stessa data, n. 5942,

Fa diritto alla dimanda in disamina, e per l'effetto dichiara Maria Raffaella Spiga, di padre ignoto, unica erede del fu suo marito Rocco Scarola fu Michele in virtù del pubblico testamento 26 giugno 1867, rogato dal notar Rocco Fiorese di Grumo Appula.

Ritiene quindi operativa di effetti la cessione ed alienazione fatta da essa signora Spiga a pro di Giacomo Lozito di Michele del certificato n. 18927 rilasciato dal Gran Libro del Debito Pubblico in Napoli li 6 agosto 1862 a favore del suddetto Rocco Scarola per l'annua rendita di lire 145 00.

Ed in conseguenza manda alla Direzione Generale del Debito Pubblico di operare quant'è di regola alla traslazione della rendita dipendente dal suddetto certificato tramutandola al portatore e consegnandola all'attuale proprietario della stessa signor Giacomo Lozito di Michele di Grumo Appula.

Firmati: il presidente Savino Loffredo — Il vicecancelliere Antonio Musci.

Si diffida chiunque possa avervi interesse a proporre le sue ragioni avanti il tribunale predetto nei termini e modi stabiliti dal detto regolamento.

Bari, 26 agosto 1872.

Avvocato e procuratore
4371 Dionigi Bari.

AVVISO 4296

PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto al pubblico, che al seguito di ricorso sporto da Maria Semino fu Raffaele, ammessa al gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il tribunale civile di Genova in data 15 giugno 1871, il tribunale civile di Genova con decreto 16 gennaio 1872 mandava assumersi informazioni in ordine all'assenza di Giovanni Battista Ignazio Drago fu Tomaso e della fu Francesca Piranzola, marito di essa Semino, già domiciliato e residente in Genova.

Genova, 24 agosto 1872.

Per detta instante Semino
Caus. P. D. Celasco.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia, che il tribunale civile di Pinerolo con suo decreto in data 15 luglio ultimo scorso sull'instanza dei signori Bianchi Firmino fu notaio Pietro, residente a Buriasco (Pinerolo), dichiarò spettare a lui per intiero la proprietà del certificato di rendita nominativa sul Debito Pubblico dello Stato, numero 40418, d'annue lire 25, intestato a Luigi Bianchi fu notaio Pietro, domiciliato in Cumiana (Torino), ed autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico a cancellare ed annullare tale certificato, convertendolo in una rendita corrispondente al portatore.

Pinerolo, 7 agosto 1872.

3957 Caus. Lamarchia, proc. capo.

TRAMUTAMENTO 4206

DI CERTIFICATO DI RENDITA AL PORTATORE.

(2ª *pubblicazione*)

Su ricorso sporto dalla signora Maria Giani fu Giovanni vedova di Stefano fu Dalmazzo Negri residente in Torino, quale erede universale per testamento del di lei marito predetto, il tribunale civile di Torino con suo decreto 2 agosto 1872 autorizzò il tramutamento al portatore previo trapasso e svincolo del certificato di rendita d'annue lire quattrocento venticinque consolidato italiano cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, con godimento dal primo luglio 1871, avente la data 8 luglio 1871, ed il numero trentamila ottocento trentasette, intestato all'or defunto prenominato Stefano Negro e vincolato d'ipoteca per la dote della stessa Maria Giani.

Quale trapasso verrà richiesto all'Amministrazione del Debito Pubblico in difetto d'opposizione a quel decreto nel termine legale.

Torino, 21 agosto 1872.

Stobbia sost. Pettiti, proc.

ESTRATTO 4167

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli, — Numero d'ordine 1083.

(2ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda di Pasquale Schettini fu Pasquale domiciliato alla via S. Ferdinando a Pontenuovo, n. 41, il suddetto tribunale in seconda sezione ha disposto come appresso:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, inteso il Pubblico Ministero, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno di rettificare la intestazione del certificato numero centoquarantamila ottocento e di posizione settantunomila nove, di annue lire quattrocentodieci di rendita intestata a Schettini Pasquale fu Pasquale e Concetta Gallifuoco, il cui usufrutto spetta a Pasquale Schettini fu Pasquale vita sua durante, cancellandone il nome della Concetta Gallifuoco; che dal medesimo certificato così rettificato si distacchino lire duecentonovanta di rendita intestandole in usufrutto e proprietà a Schettini Pasquale fu Pasquale; che le residuali lire centoventi restino intestate nella sola proprietà a Filomena e Giovanni Schettini di Pasquale e nell'usufrutto a costui durante la sua vita.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice funzionante da vicepresidente, Giacomo Marini ed Alfonso Vitolo giudici, il dì quindici luglio mille ottocento settantadue.

Firmati: Nicola Palumbo. — Domenico Palma vicecancelliere.

Rilasciata al procuratore Francesco Antonio Fiorentino, oggi 10 agosto 1872.

Per estratto conforme

Pel cancelliere del tribunale
Giuseppe Caccavale.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto cancelliere rende noto che con decreto del tribunale civile di Livorno del 15 giugno 1872 furono dichiarati unici eredi legittimi del fu dott. Guglielmo fu Michele Caselli, morto *ab intestato* il 15 febbraio ultimo perduto, i signori Antonia Marradi vedova Caselli madre, Clementina Caselli nei Mugnaini, Giovanna Caselli vedova Mazzinghi sorelle e Giovanni Caselli nepote *ex fratre*. Fu dichiarato spettare ai medesimi la proprietà delle lire 80 rendita pubblica depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti in Firenze dall'illustrissimo signor cav. avvocato Agostino Fassio per conto di detti eredi, come da certificato di deposito numero 10627, datato 26 marzo ultimo, e fu ordinato alla detta Cassa di farne loro la consegna.

Si diffida perciò chiunque vi abbia interesse a fare opposizione in tempo utile presso il cancelliere infrascritto.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Livorno, questo dì 1º luglio 1872.

3963 A. Amorosi.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del 24 luglio 1872 della quinta sezione del tribunale di Napoli è stato ordinato alla Direzione del Debito Pubblico del Regno che dai certificati n. 52084 di annue lire 115 di rendita sotto il numero del registro di posizione 10907 e n. 78136 di annue lire 5 di rendita sotto il n. 21158 del registro di posizione, amendue in testa a Ciampa Giuseppe e Giovanni minori sotto l'amministrazione del padre Vincenzo, distacchi annue lire sessanta di rendita da consegnarle in cartelle al portatore a Ciampa Giovanni, restando le altre lire sessanta annue di rendita in testa a Ciampa Giuseppe minore sotto l'amministrazione del padre Vincenzo.

4370 Achille Ambrogi, proc.

TRIBUNALE CIVILE DI CASALE.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Sulla domanda di Grandotti Margherita, residente sulle fini di Viarigi, ammessa al gratuito patrocinio, per ottenere dichiarata l'assenza del di lei marito Fracchia Agostino, già domiciliato sulle fini di Viarigi, il tribunale civile di Casale, con provvedimento diciotto luglio ultimo scorso, mandò assumere le informazioni chieste dall'art. 23 del Codice civile, ed a fare le pubblicazioni ed inserzioni prescritte dallo stesso articolo.

Casale, 27 agosto 1872.

Milanese Giovanni
4378 causidico capo.

4380 ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli sulla dimanda di Pasquale Ferdinando, e Clementina Focone, e dei coniugi Cristina Focone, e Leopoldo Raucci domiciliati in Napoli presso l'avvocato Vincenzo di Domenico, strada Solitaria, n. 39, ha deliberato così:

Deliberando in Camera di Consiglio sul rapporto del giudice delegato, inteso il Pubblico Ministero, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno di tramutare in cartelle al latore il certificato n. 45924 e 9934 del registro di posizione di annue lire duecentodieci di rendita intestata a Focone Giuseppe fu Onofrio da consegnarsi a Pasquale, Ferdinando, Clementina, e Cristina Focone.

15 luglio 1872.

Firmati: N. Palumbo, Domenico Palma, vicecancelliere.

Per autorizzazione

Dott. Gioacchino degli Abbati
notaio a Roma.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

La Corte d'appello di Napoli deliberando in Camera di Consiglio, accoglie il gravame proposto dalla signora Raffaella Jovine avverso la deliberazione del tribunale del 31 luglio, che rivoca, epperò dichiara dotali sino alla concorrenza della dote di essa Jovine in lire 12750 i fondi siti in Barra; ed ordina poi che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico esegua il trasferimento in cartelle al portatore in favore della ripetuta Raffaella Jovine fu Ignazio dei due certificati di rendita iscritta, l'uno di lire 85 sotto il n. 24999, e n. 7481 di posizione, e l'altro di lire 850 sotto il n. 14787 e n. di posizione 6275, riportati in testa ad Ignazio Jovine, previa però giustificazione per parte di essa Jovine di aver ottemperato al disposto della prima parte della presente. Decisa a' 15 dicembre 1871 dai signori commendatore Mirabelli, consigliere de Renzis, Stasi, de Tilla e Maffei.

4381 Raffaele Mendozza.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Nella successione intestata del fu Francesco Milo fu Raffaele, il tribunale di Napoli con deliberazione del 31 luglio 1872 ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia di tramutare in cartelle al latore il certificato di rendita numero ventottomila novecento dodici, di annue lire settecento cinque, intestato a Francesco Milo fu Raffaele, domiciliato in Napoli, rilasciandone per lire cento settantacinque ad ognuno dei richiedenti Milo, cioè Ferdinando, Giovanna, ed Anna fu Raffaele, e per lire centottanta alla Matilde Pinzuti, quali eredi dell'intestatario.

Napoli, 9 agosto 1872.

3969 Luigi Serra.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Nella successione intestata del fu Marinelli Giuseppe fu Luigi, il tribunale di Napoli con deliberazione del 6 novembre 1871 ordina alla Direzione del Debito Pubblico, che l'annua rendita di lire centosettanta iscritta in favore di Marinelli Giuseppe fu Luigi, giusta il certificato col numero quarantatremila quattrocento tredici, sia trasferita ed intestata per lire quarantacinque a Marianna e Vincenza Marinelli del fu Giuseppe minori sotto l'amministrazione della loro madre Raffaela Sanzone, per lire venti ad Angela; per lire venti a Giulia; per lire venti a Luigi; per lire venti a Francesco; per lire venti a Salvatore; per lire venticinque per Teresa Marinelli, tutti del fu Giuseppe, rimanendo ben vero obbligati i cennati minori, e la detta Teresa a rimborsare in proporzione agli altri condividenti il dippiù occorrente ad equiparare le quote di tutti.

Napoli, 3 agosto 1872.

3970 Luigi Serra.

RESTITUZIONE DI DEPOSITO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Susa, con decreto 27 agosto 1872, sul ricorso di Antonio, Luigi, Felice, Giuseppe, Marianna, padre e figli Cuatto, e di Usseglio Difendente, qual legale amministratore di sue figlie minori Rosa, Clementa e Celestina, tutti residenti in Valgioje,

Ha autorizzato la restituzione a favore dei medesimi, quali eredi legittimi del Gioanni Cuatto rispettivo figlio, fratello e zio, della somma capitale di lire 3000 ed interessi, depositata alla Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano di cui in polizza delli 25 febbraio 1864, n. 619, intestata al detto Gioanni Cuatto per premio di assoldamento militare.

4383 San Pietro, proc. capo.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Milano, sezione prima promiscua composta dei signori cav. dott. Carlo Longoni, consigliere d'appello presidente; dott. Emilio Comolli giudice; dott. Augusto Zerbi aggiunto giudice;

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato colla lettura del ricorso e degli atti al medesimo uniti;

Viste e ritenute le conclusioni del Pubblico Ministero,

Dichiara

Di autorizzare il ricorrente Pozzi Giovanni del fu Antonio, domiciliato in Milano, via Lanzone, numero 12, quale legatario del certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia in data 9 marzo 1864, numero 32851, della rendita consolidata cinque per cento, di annue lire 500, intestato a favore di Cottini Antonio fu Francesco, a chiederne il tramutamento alla Regia Direzione Generale del Debito Pubblico in una cartella al portatore.

Milano, 25 luglio 1872.

Longoni, pres.
Comolli.
4140 Bossettini, vicecanc.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione, con deliberazione 13 agosto 1872, ritenuto che Maria Carolina Petronzi, di Piedimonte d'Alife, ammessa al gratuito patrocinio con decreto del 23 luglio 1872, sia l'unica erede del marito defunto Pasquale Renzo, ha ordinato che la Direzione del Debito Pubblico per mezzo dell'agente di cambio Pasquale Marrucco trasferisca in testa alla defunta Maria Carolina Petronzi fu Biase la rendita di lire cinquanta intestata al defunto marito Pasquale Renzo col certificato num. 80812.

Santa Maria Capua Vetere, 27 agosto 1872.

4387 Gennaro Gagliano, proc.

ORDINANZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Padova deliberando in camera di consiglio composta delli signori Alessandro nob. Cavazzani presidente, Mari Ant.º Piovene, e Silvestro Melati giudici, sulla domanda 11 corrente, numero 180, delli signori Cesare ed Emilio fratelli Vergani fu Camillo, perchè sia autorizzato il Regio ufficio del Debito Pubblico a rilasciare ai ricorrenti lo svincolo del titolo di rendita al numero 41278, rendita lire 1200, intestato Vergani dott. Camillo fu Giuseppe, *Categoria Debito Pubblico*:

Visti gli atti dimessi;

Attesochè la eredità di Camillo dott. Vergani fu Giuseppe venne aggiudicata in parti eguali ai di esso figli Cesare ed Emilio che ebbero ad accettarla puramente e semplicemente, come evincesi dal decreto di aggiudicazione emesso dalla ora cessata Regia pretura urbana di Padova 15 febbraio 1868, num. 3808;

Attesochè la rendita veniva vincolata a garanzia del matrimonio da incontrarsi da Edvige Marchetti col signor Emilio Vergani figlio del titolare, sottotenente nel 6º reggimento fanteria;

Attesochè dalla dichiarazione del Consiglio di amministrazione del 6º reggimento fanteria in data 2 corrente luglio risulta che il sig. Vergani Emilio venne con Regio decreto 29 novembre 1868 collocato a riposo per ferite riportate in guerra;

Visto l'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, numero 5784, e gli articoli 78 79 del regolamento otto ottobre 1870 per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato col Regio decreto otto ottobre 1870, numero 5942, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione ed il tramutamento della rendita che si trascrive.

Descrizione dei titoli.

Certificato numero 41278, rendita lire 1200, intestato Vergani dott. Camillo fu Giuseppe, *Categoria Debito Pubblico*:

Vincolato a garanzia del matrimonio da incontrarsi da Edvige Marchetti col signor Emilio Vergani figlio del titolare, sottotenente del 6º reggimento fanteria; operando la traslazione, ed il tramutamento della rendita stessa al nome degli eredi del titolare signor Emilio e Cesare Vergani fu dott. Camillo, domiciliati in Teolo, distretto e provincia di Padova; eredi in quote eguali del padre dott. Camillo, rilasciando agli stessi lo svincolo della detta rendita.

Padova, 20 luglio 1872. — Cavazzani — Piovene — Melati — L. Valenti, vicecancelliere.

Per copia conforme dalla cancelleria del Regio tribunale civile e correzionale rilasciata oggi 17 agosto 1872.

4344 L. Valenti, vicecanc.

Nº 189.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto prezzo di L. 395,703 90, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 26 giugno ultimo scorso pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del 5º tratto della strada nazionale Marsicana, compreso fra il ponte sull'Aterno e Rajano, in provincia di Aquila, della lunghezza di metri 9187 20,

si procederà alle ore 10 ant. di mercoledì 25 settembre corr., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade e presso la Regia prefettura di Aquila avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore, in diminuzione della presunta somma di L. 375,918 70, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta di ribasso del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti.

Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste, a chi presentava il preindicato partito di diminuzione del ventesimo. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 20 giugno 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma ed Aquila.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di anni tre.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1º Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale.

2º Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 20,000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di lire 4000 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 2 settembre 1872.

Per detto Ministero

4437 A. VERARDI, *Caposezione.*

Provincia di Capitanata — Circondario di Foggia

COMUNE DI CERIGNOLA

2º avviso d'asta

per l'appalto della costruzione di una Chiesa disposta dal benemerito cittadino signor TONTI PAOLO.

L'incanto per la costruzione della Chiesa a peso dell'Eredità Tonti, fissato pel dì 25 dell'andante agosto, andò deserto per difetto assoluto di concorrenti, ora si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. della mattina di domenica 15 dell'entrante settembre corrente anno, si procederà nella sala di questo comune, ed innanti al sindaco, agl'incanti e successivo deliberamento per lo appalto della seguente opera

Chiesa disposta con testamento dal prelodato signor Tonti, *relativa alla sola parte rustica, a base del progetto d'arte dell'architetto cav. signor Alvino Errico di Napoli, contenente le tavole di disegno e corrispondente stato di stima in data* 25 *agosto* 1870, *col quale se ne eleva il prezzo a lire quattrocentodiciannovemila* (419,000 00).

L'aggiudicazione di tale opera sarà fatta col metodo delle candele vergini, ed a favore dell'ultimo migliore offerente, qualunque sia il numero dei concorrenti.

S'invita perciò chiunque voglia aspirare al suddetto appalto, di comparire nel luogo, giorno ed ora designati, per fare i suoi partiti in diminuzioni però della somma precitata di lire quattrocentodiciannovemila (419,000 00).

Gl'incanti saranno aperti in base della ripetuta somma, nonchè del capitolato d'appalto, deliberato dalla Commissione amministrativa della Eredità Tonti, in pieno accordo col Consiglio comunale, con atto del 22 giugno 1872, debitamente veduto dalla Regia Prefettura nel dì 13 del susseguente luglio.

Si prevengono gli aspiranti che non saranno ammessi a far partito se non le persone pratiche nell'eseguimento delle opere sì pubbliche che private, di riconosciuta probità e responsabilità, le quali dovranno ciò constatare con la presentazione di un certificato d'idoneità rilasciato da un architetto, ed autenticato o dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale o da quel del Genio civile, ma di data non anteriore a sei mesi. — Dovranno inoltre guarentire le loro offerte col deposito della somma di lire quarantamila (40,000 00) in numerario o in fede di credito del Banco, o in biglietti della Banca Nazionale, o in cedole al portatore del Debito Pubblico Italiano, valutate al corso effettivo di Borsa, ovvero in fondi rustici. — La quale somma resterà depositata nella cassa dell'Amministrazione del comune a sicurezza dell'impresa assunta, e potrà essere restituita appena lo appaltatore avrà adempito ad una equivalente quantità di lavori;

Che l'opera di cui si tratta dev'essere incominciata un mese dopo stipulato lo analogo contratto di appalto, ed ultimata nel rigoroso termine di anni sette;

Che i termini fatali per la diminuzione del ventesimo sono stabiliti a giorni 15, i quali andranno a scadere con le ore 12 meridiane del dì 1º del mese di ottobre corrente anno;

Che il progetto d'arte, le tavole di disegno, il capitolato d'oneri e quant'altro è inerente a tale pratica, sono depositati nella segreteria comunale, ed è dato a chiunque di prenderne visione dalle ore 8 ant. alle 2 pom. di ciascun giorno.

Che infine le spese di carta, tassa, registro per atti, contratto diffinitivo, copia di prima edizione di esso, e quelle occorrevoli per ogni altra cautela a pro del comune, come qualunque altra inerente a tale appalto, sono esclusivamente a carico del deliberatario, il quale dovrà a tale scopo depositare in acconto presso il segretario del comune la somma di lire tremilacinquecento (3500 00), salvo conto finale.

Cerignola, 26 agosto 1872.

Il Sindaco — *Il Segretario Comunale*
4126 GIUSEPPE PIRRO. — Luigi Siniscalchi.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Biella con suo decreto 27 agosto 1872 sulla domanda delli signori Novello Pietro fu Pietro e Zanello Catterina fu Giuseppe di lui madre vedova dello stesso fu Pietro Novello, residente in Postua (Biella), autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico, Cassa dei Depositi e prestiti, a pagare alli ricorrenti Novello Pietro fu Pietro, e di costui madre Zanello Catterina fu Giuseppe, residenti in Postua (Biella), la somma di lire tremila ed accessorii proveniente dalla eredità del rispettivo fratello e figlio Pietro Antonio Novello già soldato nel Real Corpo cacciatori franchi, morto in Genova il 25 ottobre 1870 con testamento olografo in data 24 stesso ottobre stato depositato presso il notaio Fiscornia; della quale somma ne spetta un terzo alla madre del defunto quale erede legittimaria, ed il restante al fratello ricorrente Pietro Novello quale erede testamentario, e dipendente dalla cartella di deposito numero 25793, numero 11560 del registro di posizione, categoria numero 4, assegnata al detto Novello Pietro Antonio nei Cacciatori franchi al numero di matricola 15111, emessa in Torino il 15 aprile 1863, rilasciata il 15 marzo 1864.

Biella, 28 agosto 1872.

4405 Genta, sost. Corona.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(3ª *pubblicazione*)

Sull'instanza delli Enrici Bartolomeo Antonio, Lucia, Catterina e Celestina fratello e sorelle fu Giovanni, la prima vedova di Giuseppe Collino, la seconda moglie di Michele Meinero, la terza moglie di Giuseppe Oddiffreddi, Mattio Giovanni, Bonaventura ed altro Giovanni fratelli, rappresentanti la predefunta loro madre Maria Enrici, residenti a Cuneo, meno li fratelli Mattio che risiedono a Caraglio, il tribunale civile di Cuneo con suo decreto 31 luglio 1872 dichiarò spettare ad essi instanti il certificato di rendita di lire mille sul Debito Pubblico del Regno d'Italia consolidato cinque per cento portante il numero 35814, intestato all'or defunto Enrici Giuseppe fu Gio. Battista domiciliato a Cuneo, già residente a Firenze, ed autorizzò la Direzione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento di detta rendita nominativa in rendita al portatore.

Cuneo, li 5 agosto 1872.

3912 Rovere, proc.

ESTRATTO.

(1ª *pubblicazione*)

Ai termini dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico, si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile di Livorno col decreto del 7 agosto 1872 sulle istanze dei signori Roberto Porter e luogotenente Carlo Cardani, dichiarò constare della morte della signora Amanda del fu Roberto Porter moglie del detto signor luogotenente Carlo Cardani avvenuta il 5 novembre 1867 e che per mancanza di disposizioni testamentarie della medesima la sua successione si deferì *ab intestato* in mancanza di altri più prossimi parenti al coniuge superstite prenominato, ed ai signori Roberto ed Adele del fu Roberto Porter fratello e sorella della defunta in ragione di un terzo per ciascuno:

Che successivamente, cioè il dì 6 maggio 1871 morì pure la predetta signora Adele Porter nubile senza lasciare disposizioni di ultima volontà e che quindi la di lei successione si deferì *ab intestato* al di lei unico fratello superstite come più prossimo parente, signor Roberto del fu Roberto Porter;

Che tanto la signora Amanda Porter nei Cardani, quanto la signora Adele Porter non lasciarono nè figli, nè ascendenti, nè altri parenti superstiti aventi diritto alla loro respettiva successione o quota di riserva;

Che in conseguenza di tali passaggi la rendita annua del Debito Pubblico italiano, consolidato cinque per cento, di lire mille duecento iscritta a favore della sig.ª Amanda Porter sul Gran Libro come da certificato di n. 5155 dalla Direzione di Firenze rilasciato li 20 luglio 1867, coll'annotazione del vincolo d'ipoteca per la dote della detta signora Amanda Porter in occasione del suo matrimonio col signor Carlo Cardani, luogotenente, oggi è pervenuta per due terzi nel signor Roberto del fu Roberto Porter e per un terzo nel signor Carlo Cardani prosciolta da ogni vincolo d'ipoteca;

Ed autorizzò la Direzione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della detta rendita in titoli al portatore ed a fare la consegna dei medesimi per lire it. ottocento di rendita al signor Roberto del fu Roberto Porter in proprio e per lire it. quattrocento allo stesso signor Roberto Porter come procuratore speciale del signor Carlo Cardani luogotenente, esonerando detta Direzione da ogni responsabilità per detto tramutamento e libera consegna dei titoli.

Si diffida adunque chi possa avere interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso non intervenendo opposizione di sorta verrà effettuato il tramutamento della rendita suddetta in titoli al portatore e la libera consegna dei medesimi al signor Roberto Porter in proprio e nei nomi suddetti. — Livorno, 23 agosto 1872.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Livorno, li 24 agosto 1872.

Il cancelliere
4414 A. Chiappini.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.